

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - Oggetto del Bando

1. Oggetto del presente bando è l'assegnazione in concessione (per anni **Sette**) di un'area comunale per la realizzazione di un chiosco per la vendita di piante e fiori.
2. A fronte dell'assegnazione in concessione il futuro aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone di concessione annuo oltre alla tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP).

Art. 2 - Obblighi del concessionario

1. Il Concessionario avrà l'obbligo:
 - di realizzare, a proprie spese, il chiosco;
 - di ottenere tutte le necessarie autorizzazioni;
 - di tenere l'immobile e l'area in buono stato di manutenzione, e in perfette condizioni igieniche sanitarie
 - di tenere in efficienza gli impianti elettrici;
 - di provvedere al pagamento dei consumi relativi alle utenze e l'attivazione/intestazione delle stesse.
 - di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree circostanti gli spazi assegnati.
 - di esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari comunali vigenti in materia;
 - alla scadenza del contratto di restituire l'area data in concessione in buono stato di conservazione generale, pena il risarcimento del danno, che rientrerà nella piena disponibilità del Comune. Nessun rimborso o compenso a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario
 - Costituire il deposito cauzionale nei modi stabiliti nel bando al punto 3.4;
2. Il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere.

Art. 3 - Destinazione dell'immobile

1. Il chiosco deve essere utilizzato esclusivamente dalla ditta alla quale l'area è stata concessa.
2. In caso di accertata violazione degli obblighi, il contratto si intende immediatamente risolto per colpa ed in danno della ditta beneficiaria.
3. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'attività commerciale, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul

suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza.

4. L'assegnatario e gli eventuali aventi causa si impegnano a mantenere in buono stato di conservazione, secondo gli standard correnti, tutte le parti dell'area assegnata.

Art.. 4 - Modifiche ai locali

1. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all'immobile concesso, alla loro destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo

Art. 5 - Tempi di realizzazione

1. Entro 3 mesi dalla data del Provvedimento Unico Autorizzativo, il concessionario autorizzato dovrà iniziare i lavori di collocazione del chiosco ed ultimarli entro sei mesi dall'inizio.

2. In caso di effettiva e comprovata necessità, tuttavia, il Comune potrà accordare eventuali proroghe ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Comunale, purché, nel complesso, di durata non superiore a dodici mesi .

3. L'inosservanza dei termini comunque prorogati, fissati per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché di quelli assegnati con eventuali ordinanze sindacali, comporterà l'automatica risoluzione del covo consenso scritto del concedente.

Art. 6 - Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni

1. Gli orari di apertura e chiusura saranno regolati secondo le vigenti norme.

2. Il Concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dalla imperizia e dalla negligenza del personale alle proprie dipendenze e di eventuali danni causati a cose e persone.

Art. 7 - Ispezione dei locali

1. Il Comune potrà in qualunque momento procedere all'ispezione dei locali concessi, senza preavviso al concessionario.

Art. 8 - Spese contrattuali e di registrazione

*1. Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e di registrazione.

Il Responsabile del IV Settore
F.to (Geom. Matteo Manzella)